



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rettifica delle previsioni P.R.G. del comune di Nago Torbole ai sensi dell'art. 34 della L.P. 04.01.2008 n. 1 - correzione di errori materiali del P.R.G. vigente.

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala consiliare di Torbole, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

Civettini Luca	Presidente	Presente
Benolli Luca	Consigliere	Presente
Bertoldi Roberta	Consigliere	Presente
Boretto Lorenzo	Consigliere	Presente
Civettini Valentina	Consigliere	Assente giustificato
Martinelli Alberto	Consigliere	Presente
Masato Luigi	Consigliere	Assente giustificato
Mazzoldi Orlando	Consigliere	Presente
Miorelli Andrea	Consigliere	Presente
Morandi Gianni	Consigliere	Presente
Rosà Lorenzo	Consigliere	Presente
Stefenelli Norma	Consigliere	Presente
Tonelli Eraldo	Consigliere	Presente
Tonelli Silvio	Consigliere	Assente giustificato
Vicentini Giovanni	Consigliere	Presente

Presiede: Il Presidente, Luca Civettini

Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione rettifica delle previsioni P.R.G. del comune di Nago Torbole ai sensi dell'art. 34 della L.P. 04.01.2008 n. 1 - correzione di errori materiali del P.R.G. vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Tecnico-Gestionali, relativa all'oggetto;

Con verbale di deliberazione n. 18/2011 di data 15 giugno 2011 il Consiglio comunale di NAGO-TORBOLE ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale intercomunale definita per opere pubbliche redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), come richiamati dall'art. 148 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*) e riguardante il solo territorio di Nago-Torbole;

Ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera a) "*Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali*" della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e tutela del territorio*), gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio al fine dell'espressione del parere di competenza e sono stati esaminati dal Nucleo operativo a supporto delle valutazioni delle varianti ai P.R.G. (determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 1 di data 12 gennaio 2010) il quale con verbale n. 6/2012 del 2 aprile 2012, ha espresso un parere che subordinava il prosieguo dell'iter di approvazione della variante ed alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni poste dalla competente struttura provinciale;

Con comunicazione prot. n. 226484/18.2.2-2011-177 del 18 aprile 2012, la valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 6/2012 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale di NAGO-TORBOLE la quale, preso atto dei contenuti del parere tecnico, con verbale di deliberazione consiliare n. 22/2013 del 18 settembre 2013, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al P.R.G. in argomento. In sede di adozione definitiva il Comune di NAGO-TORBOLE ha parzialmente modificato gli elaborati per rispondere ai rilievi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e ha accolto alcune osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano, riportandole nel verbale di deliberazione; ha inoltre introdotto nella cartografia di piano la previsione del tracciato viario "Loppio-Busa" sulla S.S. 240, corrispondente alla soluzione "C-ottimizzata", discussa nella Conferenza di servizi convocata ai sensi della L.P. n. 26/1993, tenutasi in data 30 settembre 2013;

Con verbale di deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 1009 Prot. n. 157/14D si è provveduto, ai sensi della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, alla approvazione, con modifiche e precisazione, della variante n. 11 al piano regolatore generale del Comune di Nago Torbole;

Considerato che il comma 1 e 2 dell'art. 34 "Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale" della L.P. 1/2008, prevede il seguente iter semplificato per la rettifica degli errori materiali dei piani regolatori generali:

- *comma 1 "Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di*

eliminare previsioni contrastanti tra loro.”

• *comma 2 “Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dal comune e sono comunicati alla comunità e alla Provincia. Il comune pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione”;*

L'errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione, sempreché tale divario emerga direttamente dall'esame del contesto stesso in cui l'errore si trova. L'errore materiale, per essere tale, deve emergere con evidenza, e non richiedere un'approfondita interpretazione dell'attività amministrativa;

La rettifica è il provvedimento mediante il quale viene, per regola, eliminato l'errore materiale in cui è incorsa l'Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento;

La rettifica, concernendo un errore materiale, non richiede una motivazione rigorosa come l'annullamento e non può ritenersi sottoposta alle condizioni prescritte dalle norme sul procedimento amministrativo per l'annullamento d'ufficio. Il potere di correzione dell'errore materiale non richiede neppure di valutare comparativamente l'interesse pubblico e l'interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato, senza dunque esprimere alcuna effettiva potestà discrezionale;

Il provvedimento di annullamento d'ufficio richiede, qualora incida su situazioni consolidate, l'esternazione di uno specifico motivo di pubblico interesse che giustifichi perché l'Amministrazione abbia ritenuto che il contrasto tra l'interesse privato a non modificare la situazione preesistente e l'opposto interesse pubblico ad operare in modo legittimo, debba essere risolto dando la prevalenza al secondo. Al contrario siffatta valutazione non è necessaria quando l'Amministrazione intenda procedere soltanto alla rettifica dell'atto dopo avere riscontrato la presenza di errori materiali;

A seguito della verifica e dell'attività di revisione del P.R.G. Comunale rispetto alle previsioni e alle richieste di correzione dell'errore materiale sono stati valutati e selezionati alcuni errori che rappresentano un reale scostamento della previsione urbanistica dalla vera rappresentazione, tali errori sono stati formalizzati con richiesta scritta da parte dei privati e per le aree pubbliche sono stati evidenziati dalla parte dell'amministrazione, solo quelli sopra riportati sono inseribili in delibera “errori materiali”, tutti gli altri entrano in un concetto di adeguamento / variante;

Considerato ora che nel semestre antecedente al rinnovo ordinario dei consigli comunali, quale il presente, ai sensi dell'articolo 33 della legge urbanistica provinciale non è ammessa l'adozione di strumenti urbanistici, ma che a tale regola non soggiacciono le rettifiche di errori materiali al PRG analogamente alle altre tipologie di varianti non sostanziali individuate dall'art. 6 del regolamento d'attuazione e alle varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;

Rilevato che la norma suddetta ha l'intento di ovviare all'ipotesi in cui un'amministrazione in scadenza determini a fine mandato politiche urbanistiche vincolanti per la successiva consiliatura che potrebbe essere orientata a un diverso indirizzo politico-amministrativo di gestione e salvaguardia del territorio comunale. E' opportuno innanzitutto ricordare che il termine di sei mesi richiamato decorre a partire dal primo giorno utile per l'indizione del turno elettorale, che ricade (ex art 13 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m.) in una domenica compresa

tra il 1° maggio e il 15° giugno dell'anno di scadenza del mandato;

Visti ed esaminati gli elaborati tecnici, costituenti la correzione degli errori materiali in oggetto, a firma del funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Gestionale del Comune di Nago Torbole ing. Lorenzo Carli, predisposti nel rispetto dell'art. 34 della L.P. n. 1/2008: "Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale" nonché le motivazioni tecniche contenute nella sottoindicata documentazione e nelle schede annesse:

- CRM,
- MAGAZZINO COMUNALE,
- circolo vela torbole Conca d'Oro,
- Area commerciale di Nago PA 07 indicare come PL 07,
- p.ed. 452 - Civettini Teresa, prot. n. 7718/2010,
- pf 1056/8 - Essbach, prot. n. 11632/2013,
- tracciato ciclo-pedonale zona artigianale industriale Mala;

Richiamate:

- *vista la L.P. n. 1/2008 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" ed il relativo regolamento attuativo D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1";*
- visto il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visti:

- il Testo unico delle regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (T.U.LL.RR.O.CC.) approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 20 di data 28.04.1994 e n. 19 di data 10.09.2014;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 79 del 20.12.2000 e n. 14 del 06.06.2002;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 11.03.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, pluriennale 2015-2017, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 99 di data 17.12.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) provvisorio per l'anno 2015;

Preso atto dell'allegato parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., dal responsabile dei Servizi Tecnico-Gestionali Lorenzo Carli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 su n. 12 presenti, espressi per

alzata di mano e con l'assistenza dei due scrutatori signori Tonelli Eraldo e Vicentini Giovanni, nominati all'inizio di seduta

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

1) di approvare la rettifica delle previsioni del P.R.G. ai sensi dell'art. 34 comma 1 – 2 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ai fini della correzione di errori materiali del P.R.G. Vigente, costituito dai seguenti elaborati che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2. ELABORATI STATO RAFFRONTO E PROGETTO

2) di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.(*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 65 dei SERVIZI TECNICO-GESTIONALI
Istruita da Carli Lorenzo

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Luca Civettini

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPREg 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27.03.2015 all'albo pretorio e all'albo telematico all'indirizzo: www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 06.04.2015.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPREg 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm, dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti